

Circolare di approfondimento n. 34 del 10 ottobre 2023

SANATORIA SCONTRINI FISCALI

AGENZIA ENTRATE INVITA ALLA REGOLARIZZAZIONE

(Decreto Energia D.L. n. 131 del 29.09.23 Art. 4 – Provvedimento n. 352652 del 03.10.23)

Agenzia delle Entrate sta inviando ai contribuenti lettere di compliance su presunti scostamenti tra incassi Pos e fatture/corrispettivi elettronici, invitando gli interessati alla regolarizzazione spontanea tramite il ravvedimento operoso.

IL CONTROLLO INCROCIATO DEGLI INCASSI P.O.S. CON FATTURE/CORRISPETTIVI

Agenzia delle Entrate ha “incrociato” i flussi degli incassi POS (ricevuti dagli istituti di credito e dalle società di gestione dei pagamenti elettronici) con i dati delle fatture e corrispettivi elettronici inviati dai contribuenti e, nel caso di “scostamenti” tra i due valori in sfavore del Fisco (es. incassi POS maggiori delle fatture e corrispettivi elettronici), invierà al contribuente una lettera di compliance invitandolo alla regolarizzazione tramite ravvedimento operoso, nel caso che i dati in suo possesso venissero confermati dal contribuente.

Arco temporale:

- ***in questa prima fase i controlli hanno riguardato le movimentazioni dal primo gennaio 2022 fino al 30 giugno 2023 e, in caso di “scostamento”, è previsto l’invio di una unica lettera di compliance riepilogativa di tutto il periodo sotto osservazione;***
- ***a regime il controllo dei flussi avverrà con cadenza mensile e, in caso di “scostamento”, è previsto l’invio di una lettera di compliance mensile entro il settimo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione.***

LA LETTERA DI COMPLIANCE

Come recita il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 03 ottobre scorso “**al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili**”, l’Agenzia delle Entrate, tramite l’invio di apposite “lettere di compliance” mette a disposizione del contribuente:

- *L’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico;*
- *I dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici giornalieri;*
- *La descrizione dell’anomalia riscontrata, riferita alla differenza tra l’ammontare mensile degli incassi elettronici e l’ammontare mensile delle fatture di vendita ed i corrispettivi telematici emessi.*
- *L’elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia.*

Gli stessi dati verranno comunicati alla Guardia di Finanza.

POSSIBILI AZIONI DEL CONTRIBUENTE

Una volta ricevuta la lettera di compliance e verificato il suo contenuto, il contribuente può:

- *Chiedere informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti da Agenzia delle Entrate;*
- *Accettare l'invito formulato da Agenzia delle Entrate e procedere spontaneamente all'adempimento, avvalendosi del ravvedimento operoso.*

LA REGOLARIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEL "DECRETO ENERGIA"

Con il Decreto Energia è stata previsto un "rafforzamento" del ravvedimento operoso circoscritto alla sola regolarizzazione delle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi; nello specifico possono avvalersene i contribuenti che:

- *hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi elettronici;*
- *anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e semprechè le stesse non siano state già contestate alla data di perfezionamento del ravvedimento;*
- *per avvalersi della suddetta regolarizzazione il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro il 15 dicembre 2023.*

importante!:

- ***le suddette violazioni sanate con il ravvedimento operoso non concorrono ai fini dell'irrogazione della sanzione accessoria, che comporta la sospensione dell'attività.***

Avvalendosi del ravvedimento operoso "rafforzato" **trova applicazione l'abbattimento della sanzione a:**

- **1/7 per le violazioni commesse nell'anno 2022;**
- **1/8 per le violazioni commesse nell'anno 2023.**

Oltre al pagamento dell'Iva e degli interessi di mora.

Si ricorda che **la sanzione minima applicabile è pari a € 500,00 per ogni singola certificazione di corrispettivo omessa o infedele.**

IL CONTENUTO DELLO SCONTRINO (DOCUMENTO COMMERCIALE)

Con l'occasione si ricorda che la norma istitutiva del "documento commerciale" (ex scontrino fiscale) prevede l'indicazione obbligatoria dei seguenti dati:

- ✓ gli identificativi del soggetto emittente;
- ✓ la locuzione standard “documento commerciale” di vendita o prestazione;
- ✓ **la descrizione dei beni ceduti o dei servizi resi;**
- ✓ l'aliquota applicabile (o la natura operazione, se l'imposta non è presente);
- ✓ il totale complessivo con separata indicazione della quota parte riferibile all'IVA;
- ✓ **la somma che risulta essere stata pagata in contanti;**
- ✓ **la somma che risulta incassata con moneta elettronica;**
- ✓ **l'importo non riscosso;**
- ✓ **il resto** (nel caso di “pagamento in contanti”);
- ✓ **l'importo pagato;**
- ✓ la data e ora di emissione;
- ✓ il numero progressivo del documento commerciale;
- ✓ l'eventuale codice fiscale del cliente (necessario affinché il documento abbia valore fiscale per l'acquirente, e non solo valore di quietanza);
- ✓ l'identificativo del Registratore Telematico tramite il quale il documento commerciale è stato emesso;
- ✓ sono inoltre lasciate a disposizione alcune righe per messaggi personalizzati, quali ad esempio promozioni.

Rispetto ai dati già presenti nell'ex scontrino fiscale quindi, il documento commerciale deve indicare anche i seguenti nuovi dati (in precedenza non presenti o non obbligatori):

DESCRIZIONE DEI BENI CEDUTI O DEI SERVIZI RESI

Per intenderci *non sono più valide le generiche indicazioni* tipo “reparto 1” o “abbigliamento”, “bar” o altre terminologie generiche simili utilizzate in precedenza con lo scontrino fiscale; ora andrà indicato, per esempio nel caso di un BAR: “caffè”, “brioche”, “gelato”, etc....nel caso di un artigiano (prestazioni di servizi), andrà indicata la tipologia di servizio reso: “tagliando auto” o “equilibratura gomme”, “manutenzione impianto riscaldamento” o “tinteggiatura pareti”, “ceretta viso”, etc....

MODALITA' DI PAGAMENTO E INDICAZIONE DEL RESTO

Va inoltre obbligatoriamente specificata la modalità di pagamento scelta dal cliente:

- ✓ **“INCASSO IN CONTANTI”**, in questo caso va indicato anche l'eventuale **“RESTO”**;
- ✓ **“INCASSO IN MONETA ELETTRONICA”**, nei casi di pagamenti con Bancomat, carte di credito o altri strumenti elettronici di pagamento (es. Satispay).

LE SANZIONI PER LA TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI CON DATI "INCOMPLETI"

E' prevista una sanzione fissa pari a € 100,00 per ogni trasmissione di corrispettivo con dati incompleti, purchè non hanno inciso sulla corretta liquidazione Iva. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'eventuale mancata specificazione del "RESTO" non è direttamente sanzionabile.

Di seguito il layout del DOCUMENTO COMMERCIALE fornito da Agenzia delle Entrate:

Ottica "XXXXX" di COGNOME E NOME P.I. 00000000000 Via XXXXXXX, Y Roma (RM), 00100		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	Prezzo (€)
Prodotto "A"	22%	160,65
Sconto	22%	-10,65
Prodotto "B"	4%	50,00
n.5 * 10,00		
Prodotto "C"	ES*	100,00
Subtotale		300,00
TOTALE COMPLESSIVO		300,00
di cui IVA		28,98
Pagamento contante		210,00
Pagamento elettronico		100,00
Non riscosso		0,00
Resto		10,00
Importo pagato		300,00
*ES = Esente		
14-12-2016 12:54 DOCUMENTO N. 0002-0003		
C.F. Cliente XXXYYY00X00Y000Y		
RT 25IAT123456		
Arrivederci e Grazie!		

Fabrizio Festini

f.festini@eusebiassociati.it

cell. 3338738201